

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Titolo:** Schema di decreto-legge, recante “*Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech*”.

**Referente ATN:** Ufficio legislativo economia del Ministero dell’economia e delle finanze.

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L’articolato in commento contiene disposizioni in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, tramite l’impiego di tecnologie basate sui registri distribuiti (*Distributed Ledger Technology* o, di seguito “DLT”) al fine di favorire la transizione digitale del sistema economico-produttivo italiano e di stimolare l’affermazione di nuovi canali di finanziamento delle attività imprenditoriali.

In particolare, considerato il contesto normativo nazionale e la recente evoluzione della regolamentazione europea sul punto con l’adozione del regolamento (UE) 2022/858 (c.d. DLT Pilot Regime), **l’obiettivo** della disciplina in commento è quello, generale, di favorire nuovi meccanismi di raccolta di capitali a beneficio dell’economia reale e nuove forme di circolazione degli strumenti finanziari, in un contesto di sicurezza tecnologica e nell’ambito di quadro giuridico solido e certo a tutela degli investitori, per permettere al sistema economico-finanziario italiano di essere al passo con l’evoluzione tecnologica nello scenario competitivo globale. **Inoltre, le modifiche introdotte rappresentano il presupposto necessario per garantire** la piena operatività del DLT Pilot Regime in Italia.

Infine, sulla base delle risultanze del primo periodo di applicazione, è stata introdotta una misura di semplificazione del regime di sperimentazione Fintech introdotto dal decreto-legge (cd. D.L. Crescita) 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. *sandbox* regolamentare).

Si evidenzia come l’intervento normativo in commento **si renda necessario ed urgente** ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, in quanto presupposto indispensabile per garantire l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2022/858 entro i termini previsti dal legislatore comunitario. Nel dettaglio, le previsioni di cui all’articolo 18 del Regolamento DLT Pilot modificano l’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE introducendovi il paragrafo 3-*bis*; ai sensi di tale paragrafo gli Stati Membri sono **tenuti ad adottare e pubblicare entro il 23 marzo 2023** le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche apportate dal Regolamento DLT Pilot Regime e comunicarle alla Commissione. Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate alla sperimentazione FinTech, si evidenzia come le stesse risultino

fondamentali, alla luce di quanto emerso nel primo periodo di applicazione della norma, per garantire alle autorità di vigilanza l'operatività stessa della sandbox regolamentare.

Le disposizioni recate dal provvedimento, alla luce delle considerazioni sopra espresse, appaiono pienamente coerenti con il programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Con riferimento alle disposizioni in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali, l'articolato in esame introduce una disciplina che consente l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari mediante il ricorso ad una tecnologia DLT, **stante l'assenza nell'ordinamento italiano di una cornice privatistica per l'emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie di tipo DLT** con riferimento agli strumenti finanziari interessati dall'intervento normativo. Come sopra riportato, infatti, l'intervento normativo in commento rappresenta il presupposto per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/858. La richiamata normativa europea fa parte di un pacchetto di misure (c.d. *Digital Finance Strategy*) volte ad abilitare e a sostenere ulteriormente il potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, governandone i potenziali rischi. Oltre al già citato regolamento (UE) 2022/858, tale pacchetto comprende anche una proposta di regolamento per la creazione di mercati delle crypto-attività, una proposta relativa alla resilienza operativa digitale e una proposta volta a chiarire o a modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari.

A fronte del contesto europeo sopra descritto, l'attuale regolamentazione italiana sulla emissione e circolazione degli strumenti finanziari, non contempla un regime per l'emissione e la circolazione tramite il ricorso alla DLT e ciò rappresenta un ostacolo all'utilizzo di queste tecnologie in ambito finanziario e all'applicazione del regolamento (UE) 2022/858. Le modifiche contenute nel presente provvedimento rappresentano, pertanto, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del DLT *pilot regime* in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale.

In materia di sperimentazione Fintech, l'intervento modifica la disciplina della cd. *sandbox* regolamentare contenuta all'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. D.L. Crescita), al fine di chiarire che lo svolgimento dei progetti di sperimentazione relativi ad attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non sono considerate, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato, attività riservate e non necessitano, pertanto di una contestuale richiesta di autorizzazione da parte dell'istante. Nel dettaglio, l'articolo 36, commi 2-*bis* e seguenti, del D.L. Crescita, come modificato dall'articolo 1, comma 4-*undecies*, del decreto-legge

7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, prevede la definizione, per via regolamentare, delle condizioni e delle modalità di accesso alla *sandbox*, al fine di testare attività, servizi o prodotti volti al perseguimento dell'innovazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La disciplina è completata, dunque, dalle previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia, Consob e Ivass, del 30 aprile 2021, n. 100 (di seguito "Decreto"), la cui emanazione ha consentito l'avvio della sperimentazione. Secondo il quadro regolamentare vigente, le richieste di ammissione alla sperimentazione che implicino l'esercizio di un'attività riservata, con particolare riferimento alle attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento, possono essere presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto. In questo caso, tuttavia, l'istante è tenuto a presentare nell'ambito della domanda di ammissione alla *sandbox*, anche la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività riservate, allegandone la documentazione necessaria. Tanto come previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera m); 13, comma 1, lettera a); e 14, comma 1, lettera a) del Decreto. In questo senso, infatti, le disposizioni del Decreto hanno necessariamente dovuto tenere conto del rispetto di quelle previsioni inderogabili di rango primario in tema di autorizzazione preventiva per l'esercizio di attività riservate. Ove, invece, siano presenti casi di esclusione previsti dalla legge, la sperimentazione ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del Decreto, per cui non è necessario ottenere un'autorizzazione per lo svolgimento nell'ambito della *sandbox*. In tale contesto, alla luce delle prime attività di sperimentazione nazionali e del confronto con altre *sandbox* a livello europeo, è emersa la necessità di chiarire in norma primaria il perimetro di una esclusione alla disciplina della riserva di attività, sancendo che le attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento, condotte esclusivamente nell'ambito della *sandbox* e, quindi, per un periodo di tempo limitato e nel rispetto dei limiti stabiliti con il provvedimento di ammissione dell'autorità di vigilanza, non sarebbero condotte a titolo abituale e che, pertanto, dovrebbero essere considerate in esenzione dalla riserva di attività. Alla luce di tale esenzione prevista per legge, gli operatori FinTech potranno essere ammessi alla sperimentazione in modo più agevole e semplificato, rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto. Nello stesso articolato, al fine di maggiore chiarezza, viene precisato il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione disposti dalle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Ivass).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il presente decreto incide sulle seguenti leggi vigenti:

- regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

In termini sostanziali, il provvedimento normativo in commento modifica le richiamate disposizioni in modo da introdurre, innanzitutto, una regolamentazione sull'emissione e circolazione degli strumenti finanziari tramite il ricorso alla DLT. Le modifiche contenute nel presente Capo rappresentano, come detto in precedenza, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del DLT *pilot regime* in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale. A tal fine, si individuano all'articolo 2, innanzitutto, le categorie di strumenti finanziari cui si applicano le previsioni per l'emissione e circolazione in forma digitale. Sul punto, giova precisare come, a fronte di una elencazione che tiene conto di quanto contenuto all'Allegato I del TUF, si fanno salve le soglie dimensionali fissate all'articolo 3 del Regolamento DLT *pilot regime*. Segue, quindi, una prima Sezione dedicata a tutte le emissioni e circolazione di strumenti finanziari digitali, per cui si prevede la necessaria scritturazione in un registro tenuto da un responsabile. Segue la Sezione II dedicata agli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, come definiti, rispettivamente, all'articolo 2, punto 7) e punto 10) del regolamento (UE) n. 858/2022 e una Sezione III che riguarda la ripartizione di competenze tra Consob e Banca d'Italia rispetto alla vigilanza sulla disciplina dell'emissione e circolazione in forma digitale. La Sezione IV, poi, riporta le disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022, ed è seguita dalla Sezione V in tema di sanzioni. La Sezione VI dispone delle modifiche della definizione di "strumenti finanziari" di cui al TUF, in modo da comprendere anche il nuovo regime di circolazione.

Infine, la Sezione VII contiene misure relative alla semplificazione della sperimentazione FinTech con riferimento alle attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento. Sul punto si rappresenta che tale modifica del quadro normativo vigente in tema di sandbox regolamentare consente di chiarire che le attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento, condotte esclusivamente nell'ambito della *sandbox* e, quindi, per un periodo di tempo limitato e nel rispetto dei limiti stabiliti con il provvedimento di ammissione dell'autorità di vigilanza, non sono condotte a titolo abituale e che, pertanto, devono essere considerate in esenzione dalla riserva di attività. Alla luce di tale esenzione prevista per legge, gli operatori FinTech potranno essere ammessi alla sperimentazione in modo più agevole e semplificato, rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto. Nello stesso articolato, al fine di maggiore chiarezza, viene

precisato il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione disposti dalle competenti autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Ivass).

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Lo schema di articolato ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non si riscontrano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

In materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali, l'intervento normativo è coerente con le politiche, gli obiettivi e la normativa dell'UE. Il provvedimento, infatti, contiene le norme attuative del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, coordinando la disciplina italiana in materia bancaria e finanziaria con quella di

matrice comunitaria. In particolare, le disposizioni recepiscono le modifiche apportate dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858 all'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. Si rappresenta, ad ogni modo, che la Commissione europea (Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161 del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento DLT entro le tempistiche descritte nella precedente Sezione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. In generale, si rappresenta come diversi paesi europei (tra cui Francia e Germania) abbiano già regolamentato nel proprio ordinamento la possibilità di emettere alcune tipologie di strumenti finanziari in forma digitale sfruttando la tecnologia a registro distribuito (DLT). L'intervento, quindi, si muove verso questa direzione, attraverso l'introduzione del nuovo regime di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, che consenta agli operatori interessati di avviare la sperimentazione secondo quanto previsto dal Regolamento DLT *pilot regime*.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

In materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali, l'intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e comunitaria, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano: tecnologia a registro distribuito – DLT, registro per la circolazione digitale, infrastruttura di mercato DLT, MTF DLT, SS DLT, TSS DLT, gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, gestore dell'SS DLT o del TSS DLT. Ciò consentirà di chiarire con precisione l'ambito di applicazione della nuova disciplina e coordinarla con le norme europee direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2022/858: ciò è stato necessario, in particolare, per la definizione di “tecnologia a registro distribuito”, che è stata allineata con quella di cui al regolamento (UE) 2022/858 anziché con la nozione di “tecnologie basate su registri distribuiti” contenuta all'articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). Le definizioni introdotte, pertanto, risultano complessivamente coerenti con quelle già in uso in quanto rappresentano un adeguamento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/858, ovvero, un richiamo di quanto già previsto dalla normativa nazionale vigente in tema di strumenti finanziari.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stato verificato che riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disposizioni con portata parzialmente derogatoria rispetto al quadro regolamentare vigente, si è fatto ricorso alla novella normativa. Al fine di tenere conto delle specificità della emissione e circolazione di strumenti finanziari su DLT, infatti, talune previsioni derogano parzialmente alle norme settoriali (TUF, codice civile) relative alla circolazione di alcuni strumenti finanziari. Tanto con riferimento a: *i*) l'articolo 3, comma 2, che deroga rispetto all'applicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 83-bis, comma 2, TUF; *ii*) l'articolo 8 che, in tema di pagamento di dividendi, interessi e rimborso di capitale, deroga l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 prevedendo che la legittimazione al pagamento è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile; *iii*) l'articolo 10, comma 2, che consente all'emittente di tenere il libro soci e obbligazionisti tramite il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo

quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo. Tanto al fine di evitare duplicazioni di oneri a carico degli emittenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Relativamente alle disposizioni sull'emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali, con il presente articolato si prevede il rinvio alla normativa secondaria della Consob e della Banca d'Italia per la definizione delle disposizioni di attuazione in ordine agli aspetti più tecnici e operativi della normativa e ai profili oggetto di vigilanza da parte della suddetta Autorità.

In particolare, la Consob dovrà, con proprio regolamento:

- definire i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso;
- prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto nell'articolato per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
- individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;
- prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento pubblico messo a disposizione dai responsabili del registro;
- prevedere disposizioni attuative delle regole generali sui requisiti specifici del responsabile del registro, ivi inclusi: solidi dispositivi di governo societario; efficaci politiche per

l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi; esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi; requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per alcune categorie di responsabili del registro. Tali disposizioni sono adottate con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

D'intesa con la Banca d'Italia, la Consob può con il medesimo regolamento:

- individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla presente disciplina, anche in deroga alle norme vigenti in materia di società a responsabilità limitata;
- disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;
- individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;
- disciplinare le modalità e i contenuti della notifica alla Consob contenente le caratteristiche dell'emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT e del relativo responsabile del registro, nonché delle ulteriori informazioni eventualmente richieste, nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;
- adottare disposizioni di attuazione della disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti;
- disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, fermo restando quando previsto dal regolamento (UE) 858/2022;
- prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II dell'articolato in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;
- tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative delle disposizioni sulla strategia di transizione e sugli obblighi e requisiti generali del responsabile del registro;

- individuare i soggetti ulteriori che possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, nonché le disposizioni della presente disciplina applicabili agli stessi;
- prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;
- determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini della cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione accertata l'interruzione dell'attività di responsabile

Infine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento può:

- dettare disposizioni di attuazione della disciplina sui responsabili del registro significativi, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro; e
- determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli 14-16 TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) identificati come significativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in commento, si evidenzia come, disciplinando *ex novo* il regime di circolazione di alcuni strumenti finanziari in forma digitale nell'ordinamento italiano, non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.